

## LA RECENTE NORMATIVA

Il 9 Aprile del 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il 03/08/09 è stato modificato dal D.lgs n° 106.

## GLI ATTORI DEL D. Lgs 81/08

Il D.Lgs 81/08 , quindi , individua le seguenti figure

- Il Datore di Lavoro
- Il Dirigente
- Il Preposto
- Il Lavoratore
- **Il Medico Competente**
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- L'Esperto Qualificato
- Gli addetti alle Emergenze
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Gli Organi di Vigilanza
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori.

## Art. 18 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- Il Datore di Lavoro e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- **Nominare il Medico Competente e fornirgli le informazioni necessarie;**
- Designare i lavoratori incaricati nell'attuazione delle misure di emergenza e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- Mettere i lavoratori in condizione di operare con la massima sicurezza, attraverso l'informazione, la formazione e il controllo, nonché attraverso l'applicazione delle misure necessarie per garantire la loro tutela;
- Consentire ai lavoratori di esercitare i propri diritti di partecipazione e rappresentanza;
- Elaborare il documento di valutazione dei rischi;
- Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quando previsto;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento quando previsto;
- Convocare le riunioni previste dalla norma.

## GLI ARTICOLI DEL D. Lgs 81/08

- Titolo I :** (da art. 1 a art. 4) **PRINCIPI COMUNI**
- Art. 15 : Misure generali di tutela
- Art. 18 :** **Obblighi del Datore di lavoro , Dirigente**
- Art. 19 : Obblighi dei Preposto
- Art. 20 : Obblighi dei lavoratori
- Artt. 22-24: Obblighi progettisti, fabbricanti , fornitori , installatori
- Art. 25 :** **Obblighi del Medico Competente**
- Artt. 28 - 30 : Valutazione dei rischi
- Artt. 31 - 35: Servizio di Prevenzione e Protezione
- Artt. 36 - 37: Formazione Informazione e addestramento
- Artt. 38 - 42: Sorveglianza Sanitaria**
- Artt. 43 - 46: Gestione delle Emergenze
- Artt. 47 - 52: Consultazione e partecipazione dei RLS

## Art 25 : OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, e alla programmazione di interventi di messa in sicurezza;

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, informando il lavoratore e garantendone la salute anche attraverso ulteriori accertamenti sanitari; aggiorna e custodisce una cartella sanitaria del lavoratore; visita e controlla gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.

In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso.

L'articolo dispone inoltre, ai fini della sicurezza della documentazione, che il medico competente invii per via telematica all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio.

## Art. 41: LA SORVEGLIANZA SANIATARIA

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente :

- nei casi previsti dalla normativa;
- laddove previsto dal documento di valutazione;
- su richiesta, ponderata, del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- la visita medica preventiva;

- la visita medica periodica;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio della mansione;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche sono a carico del Datore di Lavoro e comprendono gli esami clinici , biologici e diagnostici mirati al rischio correlato e ritenuti necessari dal Medico Competente.

E' fatto divieto effettuare visite mediche:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Il medico competente allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio.

Tutti i lavoratori devono essere in possesso dell'idoneità , specifica per mansione , rilasciata dal Medico Competente. I giudizi possono essere di idoneità , inidoneità parziale , inidoneità temporanea o permanente con o senza limitazioni.



D.LGS 81/2008

Artt. 36 e 37

**OPUSCOLO INFORMATIVO n° 18**

**La sicurezza, la tutela e la salute nei  
luoghi di lavoro**

**LA SORVEGLIANZA  
SANIATARIA  
IL MEDICO COMPETENTE**

*a cura del SPP*